



AMIS dal 1992 AL SERVIZIO DELLE IMPRESE E DELL'AMBIENTE

ASSOCIAZIONE IMPRESE GESTIONE RIFIUTI

Via Weiden 35 62100 Macerata Tel. e Fax: 0733/230279 Cell. Segreteria: 335 6670118
C.F.: 93029960429 info@amisrifiuti.org www.amisrifiuti.org PEC: amis@ticertifica.it

ALLE AZIENDE ASSOCIATE

Macerata 03.02.2021

Info/28(R)/COVID 19 E SMALTIMENTO DEI VACCINI

COVID-19 E SMALTIMENTO DEI VACCINI : LA RISPOSTA DELL'ESPERTO

Visto che il settore vaccini avrà a breve un'importanza sempre più rilevante, visto che si stanno producendo migliaia di fiale di vaccini da smaltire, riteniamo utile porre all'attenzione degli operatori interessati la FAQ specifica, tratta dalla rivista Rifiuti di gennaio 2021 di Edizioni Ambiente, nella quale risponde la dott.ssa Loredana Musmeci, Dirigente dell'Istituto Superiore di Sanità ed massima esperta nelle problematiche di classificazione dei rifiuti.

Nell'allegare il documento scannerizzato (di cui se ne raccomanda l'utilizzo solo interno senza diffusione) sintetizziamo brevemente i contenuti principali.

Per la **corretta classificazione** con identificazione del CER del vaccino, una volta acquisito lo status giuridico di rifiuto, è necessario accertare **il loro potenziale rischio infettivo** dovuto alla presenza di antigeni. In questo potrà aiutare la classificazione dei vaccini riportata sul sito dell'Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA).

Una volta accertato il **“rischio infettivo”**, nell'elenco europeo dei rifiuti le uniche voci, alle quali va assegnata la caratteristica di pericolo HP9 “infettivo”, sono il **CER 180103*** “*Rifiuti che devono essere raccolti e smaltiti usando precauzioni particolari per evitare infezioni*” (per umani) e il CER 180202* (per animali). Quindi questi sono i codici individuati a seconda se un vaccino provenga da settore sanitario per malattie negli uomini o dal settore veterinario per malattie per animali.

Nel caso invece di vaccino **“inattivo”** e **quindi non più in grado di infettare** uomini o animali potranno essere assegnati i rispettivi **CER 180109** “*medicinali diversi da quelli di cui alla voce 180108**” o 180208 “*medicinali diversi da quelli di cui alla voce 180207**”

Per quanto riguarda le **modalità di smaltimento** devono essere seguite le regole per i casi analoghi di rifiuti sanitari disciplinate dal DPR 254/2003, tuttavia (si riporta quanto indicato dall'esperto della rivista giuridica TuttoAmbiente) c'è anche chi ha provato a confrontare i “bugiardini” dei due vaccini anti Covid attualmente utilizzati.

Mentre quello di Moderna è decisamente più cautelativo, preciso e puntuale (*Smaltire le fiale di vaccino – vuote o non più utilizzabili e rese inutilizzabili – nel contenitore per taglienti dei rifiuti sanitari previsto dalla norma vigente e applicando quanto previsto dal RCP nel paragrafo specifico per lo smaltimento; le siringhe e gli aghi utilizzati smaltirli in un contenitore per oggetti taglienti come rifiuti sanitari per assicurarsi che vengano distrutti in modo permanente*), quello di Pfizer rimanda genericamente ad uno smaltimento “*in conformità alla normativa locale vigente*”, intendendosi ovviamente per “locale” quello dei vari Stati utilizzatori.

Va ricordato sempre che, in base alla riforma del TUA operata dal Dlgs 116/2020, l'articolo 193, **al nuovo comma 18**, così dispone: “*Ferma restando la disciplina in merito all'attività sanitaria e relativi rifiuti prodotti, ai fini del deposito e del trasporto, i rifiuti provenienti da assistenza sanitaria domiciliare si considerano prodotti presso l'unità locale, sede o domicilio dell'operatore che svolge tali attività. La movimentazione di quanto prodotto, dal luogo dell'intervento fino alla sede di chi lo ha svolto, non comporta l'obbligo di tenuta del formulario di identificazione del rifiuto e non necessita di iscrizione all'Albo ai sensi dell'articolo 212.*”